

IRES

1. Scambio di partecipazioni mediante conferimento (Ris. 38/E)
2. Spese di sponsorizzazione (Cass. 6548/12)

IVA

3. Operazioni intracomunitarie senza iscrizione al VIES (Ris. 42/E)
4. Vendita immobili tra società collegate (Corte di Giustizia Europea (C-621/10 e C-129/11)
5. Spesometro 2011 – Comunicato stampa Agenzia delle entrate
6. Acquisto intracomunitario auto e regime del margine (Cass. 5309/12)
7. Cessazione attività e diritto di detrazione (Cass. 5851/12)

VARIE

8. Conversione in legge del DL 16/2012 sulla semplificazione tributaria (Legge 44/2012)
9. Modifiche agli studi di settore per l'anno 2011 (Decreto 26/4/2012)
10. Tassa annuale imbarcazioni da diporto (Prov. 50304/12 e Ris. 39/E)
11. Dichiarazione integrativa di una società in liquidazione - Termini di scadenza (Ris. 41/E)
12. Cessione di crediti derivanti da produzione di energia solare (Ris. 29/E)
13. Cessione di impianti radiotelevisivi (Ris. 33/E)
14. Condoni fiscali e rimborso di imposte (Cass. 5316/12)
15. Accertamento induttivo e lavoratori non dichiarati (Cass. 5731/12)
16. Perdite fiscali riportabili (Cass. 6218/12)

INTERNAZIONALE

17. OCSE – Rapporto annuale “Taxing wages”
18. OCSE – Global Forum sulla trasparenza
19. UE – Rapporto del Parlamento UE sulla CCCTB

ATTIVITA' DELL'AREA

20. Gruppi di lavoro Fisco e Fisco Internazionale di Confindustria
21. Seminari e incontri dell'Area

1. Scambio di partecipazioni mediante conferimento

L'agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina fiscale degli scambi di partecipazione, attuata mediante conferimento, mediante il quale la società conferitaria acquisisce il controllo di un'altra società (cd. "scambiata"), regolato dall'art.177, comma 2, del TUIR.

Tali operazioni sono qualificate come atti realizzativi (generano cioè plusvalenze e minusvalenze fiscali), a differenza degli scambi di partecipazione attuati mediante permuta, attuati in regime di neutralità fiscale ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 177 del TUIR.

Il valore di realizzo in capo al conferente è determinato per differenza tra il valore contabile di iscrizione in bilancio della partecipazione da parte della conferitaria (che si traduce in un equivalente incremento del patrimonio netto) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

L'Amministrazione finanziaria chiarisce che, sulla base della relazione illustrativa all'art.5 del Dlgs n. 358/97 da cui deriva l'attuale art. 177, comma 2, il criterio di "realizzo controllato" si applica espressamente solo con riferimento alle plusvalenze, mentre ai fini dell'individuazione delle minusvalenze fiscali si deve seguire la regola ordinaria di cui all'art. 9 del TUIR.

Pertanto le minusvalenze si intendono realizzate e riconosciute fiscalmente solo se sussiste una differenza negativa tra il valore normale della partecipazione conferita, e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (art. 9 del TUIR), non avendo rilevanza il valore di iscrizione contabile delle partecipazioni conferite, determinato discrezionalmente dalle parti.

2. Spese di sponsorizzazione

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla deducibilità di costi concernenti l'attività di sponsorizzazione sostenuti nell'ambito di rapporti internazionali infragruppo, e dei criteri per determinare l'inerenza dei costi all'attività di impresa.

La Corte ha affermato che i costi di sponsorizzazione in Italia di un marchio estero sono deducibili ai fini fiscali dalla società italiana utilizzatrice del marchio (anche se non titolare dello stesso) e distributrice dei relativi prodotti nel territorio nazionale.

L'impresa italiana deve dimostrare le potenziali utilità per la propria attività commerciale o i futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall'impresa in favore del terzo.

Dove sia dimostrata l'inerenza, sia pure indiretta, dei costi di pubblicizzazione del marchio estero all'attività commerciale del distributore italiano (e quindi la loro deducibilità), è onere dell'Amministrazione finanziaria comprovare la riferibilità di tali costi esclusivamente (o parzialmente) al soggetto estero titolare del marchio, al fine di disconoscere la deducibilità di tali costi, in tutto (o in parte), dal reddito di impresa del soggetto italiano.

Risoluzione Agenzia delle entrate 20 aprile 2012 n. 38/E

Sentenza Corte di Cassazione 27 aprile 2012, n. 6548

3. Operazioni intracomunitarie senza iscrizione al VIES

L'Agenzia delle entrate ha precisato alcuni aspetti della disciplina delle operazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non iscritto al VIES al momento della loro effettuazione.

Per effetto delle disposizioni del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 188381 del 29 dicembre 2010, secondo l'Agenzia delle entrate il soggetto passivo, nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l'autorizzazione o il diniego, non può ritenersi legittimato a effettuare operazioni intracomunitarie.

Circa il trattamento IVA delle operazioni eventualmente effettuate senza la regolare iscrizione al VIES, l'Agenzia delle entrate, nel ribadire i principi espressi nella circolare n. 39/E del 1° agosto 2011, indica che:

- eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano devono ritenersi assoggettate ad IVA in Italia;
- eventuali acquisti da un soggetto passivo comunitario non sono configurabili come operazioni intracomunitarie, con la conseguenza che l'IVA non è dovuta in Italia ma nel Paese del fornitore. Sotto il profilo procedurale, l'acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore comunitario, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell'inversione contabile.

Risoluzione Agenzia delle entrate 27 aprile 2012 n. 42/E

4. Vendita immobili tra società collegate

L'art. 80 della direttiva 2006/112/CE, allo scopo di prevenire l'elusione o l'evasione fiscale, consente agli Stati membri di prendere misure affinché, per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari, o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dallo Stato membro, la base imponibile sia pari al valore normale (in luogo del corrispettivo pattuito).

Tale regola è applicabile alle seguenti fattispecie:

a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 della direttiva;

b) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 e l'operazione è esente ai sensi degli articoli 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 o degli articoli da 380 a 390 della direttiva;

c) se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.

Ciò considerato, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che le condizioni di applicazione stabilite dall'art. 80, par. 1 della direttiva sono tassative e che, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento di tale disposizione, che la base imponibile sia pari al valore normale in

Sentenza Corte di Giustizia Europea 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11

casi diversi da quelli ivi elencati ed, in particolare, qualora il prestatore, il cedente o l'acquirente abbia diritto a detrarre interamente l'IVA.

5. Spesometro 2011– Comunicato stampa Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate ha confermato che le novità normative introdotte dal decreto legge n. 16 del 2012 iniziano a decorrere con riferimento alle comunicazioni relative al 2012, da inviare nel corso del 2013.

Per maggiori dettagli si rinvia alla [news FFW del 5 aprile scorso](#).

Comunicato stampa
Agenzia delle entrate
5 aprile 2012

6. Acquisto intracomunitario auto e regime del margine

In tema di applicabilità del regime del margine alla cessione di autovetture, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio in base al quale l'applicazione di tale regime presuppone la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza comporta l'inapplicabilità del regime, indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario. Il cessionario potrà eventualmente far valere il difetto di consapevolezza solo in merito all'irrogazione delle sanzioni per la non corretta applicazione del regime.

Sentenza Corte di
Cassazione 3 aprile
2012, n. 5309

7. Cessazione attività e diritto di detrazione

L'art. 30 del DPR n. 633/72 prevede il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza di imposta in caso di cessazione dell'attività, senza sottoporre tale diritto a specifiche condizioni.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere data continuità al proprio precedente orientamento in base al quale il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale eccedenza d'imposta, in caso di cessazione dell'attività, si verifica non già con la decisione di cessare l'attività, ma solo con la ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda (preuspposto per la presentazione, entro 30 giorni successivi, della dichiarazione di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 35, co 4, DPR n. 633/72).

Secondo la Cassazione, le disposizioni dell'art. 35 in esame non danno comunque alcuna indicazione in ordine al modo di far constare il momento in cui si realizza la cessazione dell'attività, al cui effettivo verificarsi è connesso, ai sensi dell'art. 30, il sorgere del diritto al rimborso dell'eccedenza di imposta.

La Cassazione fa proprie le determinazioni della Corte di Giustizia Europea espresse nella causa C-438/09 del 22 dicembre 2010, secondo cui l'obbligo per i soggetti passivi di dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione della loro attività non autorizza gli Stati membri, in mancanza di tale dichiarazione, a (...) precludere al soggetto passivo l'esercizio di tale diritto.

Sentenza Corte di
Cassazione 13 aprile
2012, n. 5851



8. Conversione in legge del DL 16/2012 sulla semplificazione tributaria

E' stata pubblicata sulla GU n. 99 del 28 aprile 2012, la legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Legge 26 aprile 2012, n. 44

Una circolare dell'Area FFW in corso di pubblicazione, riprendendo ed integrando le precedenti [circolari FFW n.19498 del 6 marzo](#) e [n. 19509 del 5 aprile](#), fornisce una analisi delle misure di maggior rilievo per le imprese associate recate dal decreto nel testo convertito in legge.

9. Modifiche agli studi di settore per l'anno 2011

Con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 26 aprile 2012 sono state approvate le integrazioni agli studi di settore necessarie al fine di adeguare le risultanze degli studi agli andamenti economici e di mercato, con particolare riguardo allo stato di crisi di alcuni settori o aree territoriali.

Decreto Ministro dell'economia e Finanze 26 aprile 2012

Sono stati inoltre aggiornati gli indicatori di coerenza economica, compresi quelli previsti dall'art. 10-bis della legge 146/1998. Tali indicatori, che non incidono sui ricavi minimi stimati dagli studi di settore, sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per selezionare contribuenti con valori anomali da sottoporre ad ulteriori accertamenti.

Con l'entrata in vigore del nuovo regime premiale degli studi di settore previsto dall'art. 10, commi da 9 a 13 del Decreto Salva Italia, la coerenza dei dati comunicati dal contribuente rispetto a tali indicatori economici, insieme alla congruità dei ricavi dichiarati rispetto alle stime di Gerico, diventa un requisito per accedere ai seguenti benefici fiscali:

- preclusione da accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, di cui all'art. 39, primo comma, lett. d) del DPR n. 600/73 e all'art. 54, secondo comma del DPR 633/1972;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- determinazione sintetica del reddito complessivo, ammessa a condizione che il reddito accertato ecceda di almeno un terzo (in luogo di un quinto) quello dichiarato;
- esclusione dalle liste di controllo basate sul rischio evasione.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i settori per i quali, in via sperimentale, è previsto l'accesso al regime premiale.

Gli indicatori di coerenza economica, individuati dall'allegato n. 1 del decreto sono:

- a) incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi ultrannuale;
- b) valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;
- c) valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;

- d) valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispettivi ricavi;
- e) presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- f) mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
- g) mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
- h) mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;
- i) mancata dichiarazione del valore per beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza delle relative spese;
- j) mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.

Viene inoltre introdotto un nuovo indicatore di normalità economica che si applica in caso di incoerenza connessa con la presenza di beni strumentali tra i dati economici e la mancata indicazione di un corrispondente valore dei beni strumentali nei dati contabili, al fine di contrastare fenomeni di non corretta compilazione dei dati contabili e strutturali.

10. Tassa annuale imbarcazioni da diporto

L'art. 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, ha istituito la tassa annuale sulle unità da diporto. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile, sono state stabilite le modalità di pagamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa.

In base al Provvedimento:

- la tassa è riferita al periodo 1° maggio – 30 aprile dell'anno successivo;
- il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno (mediante modello F24 ovvero, per i soggetti impossibilitati ad utilizzare tale modalità, mediante bonifico in Euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222).

Con la risoluzione n. 39/E del 24 aprile sono stati inoltre resi noti i codici tributo necessari per effettuare il versamento dell'imposta (tramite il modello F24 con elementi identificativi).

Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 24 aprile 2012, n. 50304

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E del 24 aprile 2012.

11. Dichiarazione integrativa di una società in liquidazione - Termini di scadenza

L'Agenzia delle entrate ha puntualizzato le modalità di applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/1998 (rettifica della dichiarazione a

favore del contribuente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo), in presenza di operazioni di liquidazione societaria.

Secondo l'Agenzia delle entrate, la circostanza che per l'anno in cui l'evento si verifica il contribuente sia tenuto a due distinti adempimenti dichiarativi, uno ante e uno post liquidazione, non ha impatto con la norma in esame. Il termine prescritto dall'art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/1998, per la rettifica da parte del contribuente di precedenti dichiarazioni, va, infatti, riferito al termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo unitariamente considerato, indipendentemente dal verificarsi di un evento straordinario quale la messa in liquidazione nel corso dell'anno.

Risoluzione Agenzia
delle entrate 26 aprile
2012 n. 41/E

12. Cessione di crediti derivanti da produzione di energia solare

L'Agenzia delle entrate ha precisato che la cessione (pro solvendo nel caso esaminato) ad una banca del credito rappresentato dalla tariffa incentivante riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa, se effettuata a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 1, DPR n. 601/73 e può, quindi, godere dell'esenzione da imposta di registro ed imposta di bollo.

Risoluzione Agenzia
delle entrate 3 aprile
2012 n. 29/E

13. Cessione di impianti radiotelevisivi

L'art. 40, comma 9-bis, del DL 6 dicembre 2011, n.201 ha inserito il nuovo comma 7-bis nel testo dell'art. 27 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), disponendo che "la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari".

L'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 33/E del 10 aprile, delinea l'ambito applicativo di tale disposizione, precisando che la cessione delle attrezzature unitamente ad altre risorse (quali frequenze, marchi, brevetti) configura una cessione di azienda o di ramo d'azienda, come tale esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, mentre il trasferimento delle sole "attrezzature" configura una cessione di beni, rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La norma fa salvi, comunque, i comportamenti pregressi adottati dagli operatori del settore, riconoscendo in ogni caso la validità della qualificazione giuridico - tributaria attribuita agli atti relativi alla cessione di impianti radiotelevisivi come definiti dalla disposizione in esame, posti in essere prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa.

Risoluzione Agenzia
delle entrate 10 aprile
2012 n. 33/E

14. Condono fiscale e rimborso di imposte

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di condono fiscale e, in particolare, con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta oggetto di definizione, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto.

Sentenza Corte di Cassazione 3 aprile 2012, n. 5316

15. Accertamento induttivo e lavoratori non dichiarati

La Cassazione ha ammesso la legittimità di un accertamento induttivo del reddito di impresa, basato quale presunzione semplice, grave, precisa e concordante dall'accertamento di lavoratori in "nero", non dichiarati dal contribuente.

Ordinanza Corte di Cassazione 11 aprile 2012, n. 5731

16. Perdite fiscali riportabili

La Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulle norme che regolano l'emendabilità-ritrattabilità delle dichiarazioni fiscali da parte del contribuente e sull'inammissibilità del riporto ad esercizi successivi di perdite fiscali ripianate per effetto di proventi esterni, a tale specifico fine previsti ed esentati da imposta.

Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2012, n. 6218

La questione riguardava un consorzio locale che aveva beneficiato del regime di esenzione IRPEG (cd. Moratoria fiscale), previsto per le aziende comunali o provinciali che gestivano servizi pubblici locali, trasformate in aziende speciali consortili, fino al terzo esercizio successivo quello di trasformazione. L'azienda locale aveva rettificato la dichiarazione fiscale relativa all'ultima annualità (1999) compresa nel periodo di moratoria fiscale (1997-1999), perché aveva erroneamente individuato l'anno di decorrenza del regime agevolativo dalla data di iscrizione nel registro imprese (1996), e non dall'anno in cui era stato concluso l'atto di trasformazione (1995).

Tale rettifica aveva consentito all'impresa di poter riportare in avanti le perdite fiscali generate nel 1999, dovute al fatto che le perdite economiche sostenute erano state coperte da contributi regionali, esenti da IRPEG. L'impresa aveva conseguentemente utilizzato tali perdite fiscali per rettificare le dichiarazioni successive ed aveva richiesto il rimborso delle maggiori imposte pagate.

Tale rimborso era stato negato dall'Agenzia, e confermato dalla giustizia di merito, perché era stato ritenuta non emendabile da parte del contribuente la dichiarazione fiscale in cui lo stesso richiedeva l'applicazione di un regime agevolativo (qualificando la dichiarazione come espressione di una manifestazione di volontà vincolante).

La Cassazione ha riconosciuto il diritto del contribuente alla emendabilità-ritrattabilità della dichiarazione, nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla norma (art. 2, DPR 322/1998), disconoscendo che nella dichiarazione oggetto di rettifica l'impresa esprimesse alcuna volontà negoziale, posto che il diritto alla contribuzione era un effetto della situazione di fatto (disavanzo economico).

La Corte ha negato però il riporto agli esercizi successivi di perdite ripianate con contributi ad hoc esentati da imposta in primo luogo perché l'art. 84 del TUIR che regola il riporto delle perdite fiscali espressamente prevede

che la perdita riportabile è solo quella che risulta dopo aver diminuito la perdita stessa dell'ammontare dei proventi esenti da imposta.

La finalità della norma è evitare una duplicazione dell'esenzione che si verrebbe ad applicare non solo con riferimento ai proventi esenti, ma anche ai redditi prodotti negli esercizi successivi chiusi con risultati positivi. Tra l'altro, la Cassazione evidenzia come ciò sarebbe illogico e contrario alla norma, che prevede l'esenzione solo per le erogazioni necessarie a ripianare le perdite del servizio pubblico e non anche ad incrementare i relativi profitti, e si tradurrebbe in un aiuto di stato illegittimo.

17. OCSE – Rapporto annuale “Taxing wages”

Il 25 aprile è stato pubblicato dall'OCSE l'annuale rapporto “Taxing wages”. Anche per il 2011 il prelievo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro dipendente è aumentato nella maggior parte dei paesi industrializzati. Nella maggior parte dei casi, ciò deriva da un aumento delle imposte personali sul reddito, piuttosto che dei contributi sociali.

L'Italia figura in sesta posizione nella classifica dei paesi a più alta tassazione sul lavoro, con un cuneo fiscale pari al 47,6 % in percentuale del costo del lavoro, in aumento dello 0,44% rispetto al dato dell'anno precedente. Tale aumento deriva per l'OCSE dal congelamento degli scaglioni reddituali Irpef e delle deduzioni/detractions d'imposta. L'analisi di dettaglio rivela la persistente difformità dei dati italiani rispetto alla media dei paesi OCSE in tutte e tre le componenti in cui il cuneo fiscale è stato scomposto:

- la quota dovuta al peso delle imposte dirette sul reddito di lavoro dipendente in Italia è leggermente aumentata, passando dal 15,4% del 2010 al 16,1% del 2011, mantenendosi comunque ben oltre la media OCSE del 12,6%;
- la quota relativa ai contributi sociali a carico del lavoratore è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2010, è pari al 7,2% (media OCSE dell'8,4%);
- la quota relativa ai contributi sociali a carico del datore di lavoro, infine, pari al 24,3%, risulta decisamente superiore al dato medio OCSE del 14,2%.

Il Rapporto contiene, inoltre, un'Appendice dedicata all'andamento, nei principali paesi industrializzati, delle imposte personali sui redditi e dei contributi sociali a carico dei lavoratori. Tutta la documentazione relativa è disponibile sul [sito dell'OCSE](#).

18. OCSE – Global Forum sulla trasparenza

Il 5 aprile 2012 l'OCSE ha reso disponibili 11 nuovi rapporti stilati dal [Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes](#).

Le giurisdizioni di cui è stato esaminato il livello di trasparenza e di scambio internazionale di informazioni fiscali sono: Brasile, Cile, Costa Rica, Cipro, Guatemala, Malta, Messico, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Saint Vincent e Granadine. Il Global Forum ha inoltre aggiornato i propri rapporti riguardanti la Corea, Barbados, Bermuda e Qatar, per verificare i progressi fatti da tali paesi nel percorso verso l'adozione di legislazioni nazionali più trasparenti, in linea con gli standard OCSE e compatibili con un maggior livello di collaborazione internazionale a fini fiscali.

Rapporto OCSE
“Taxing wages” 2012

Global Forum OCSE
Trasparenza e scambio
di informazioni

19. UE – Rapporto del Parlamento UE sulla CCCTB

Il 19 aprile il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione in favore della proposta di Direttiva sulla cosiddetta CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM (2011) 121). Nella risoluzione, il Parlamento sottolinea gli aspetti positivi della proposta e le semplificazioni che potenzialmente la proposta avrebbe per le imprese con attività transnazionali.

Il Parlamento, tuttavia, propone alcune modifiche al testo della proposta predisposto della Commissione Europea:

- la CCCTB si considera adottata da Società Europee e Cooperative Europee dopo due anni dall'entrata in vigore della Direttiva. Gli altri soggetti, con l'esclusione delle piccole e medie imprese, dovrebbero adottare la CCCTB dopo 5 anni. Il sistema rimarrebbe opzionale per le sole piccole medie imprese;
- si prevede che, in caso di mancanza dell'unanimità tra Stati membri, alcuni Stati possano procedere ad introdurre il sistema sulla base delle procedure di cooperazione rafforzata;
- si prevedono modifiche alla formula di ripartizione dei ricavi, sostanzialmente aumentando il peso di dipendenti e beni (45%) e riducendo il peso del fatturato (10%).

Si ricorda che la risoluzione del Parlamento Europeo non è vincolante per il Consiglio. Confindustria e BusinessEurope hanno espresso parere positivo sulla proposta di Direttiva, a condizione che 1) la CCCTB sia introdotta come regime opzionale per le imprese 2) si preveda sin dall'inizio il consolidamento, ovvero la possibilità di compensazione di profitti e perdite, e 3) il nuovo regime semplifichi e non comporti maggiori oneri per le imprese (si rinvia in proposito alla nostra [Circolare n. 19425](#) del 7 giugno 2011).

Risoluzione del Parlamento Europeo sulla CCCTB, 19 aprile 2012

ATTIVITA' DELL'AREA – Aprile 2012

20. Gruppi di lavoro Fisco e Fisco Internazionale di Confindustria

Il 18 aprile si sono riuniti il Gruppo di lavoro "Fisco" e il Gruppo di lavoro "Fisco Internazionale" di Confindustria.

La riunione del Gruppo Fisco, alla quale è intervenuto il Direttore del Dipartimento delle Finanze Fabrizia La Pecorella, è stata dedicata all'esame del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile, nonché delle novità contenute nel decreto sulle semplificazioni fiscali (DL n. 16/11).

Con riferimento al nuovo disegno di legge delega, il Direttore del Dipartimento ne ha illustrato la filosofia di fondo e le linee guida, sottolineando che esso – pur segnando l'abbandono della precedente delega per la riforma fiscale presentata dal Ministro Tremonti nell'estate del 2011 – non propone una riforma radicale ma solo una revisione dell'ordinamento fiscale. La discussione è proseguita con l'approfondimento dei temi di maggior interesse delle imprese: dalla prevista riformulazione della norma sull'abuso del diritto, alla razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa (che tocca gli aspetti relativi a perdite su crediti, CFC, costi black list etc), alla riforma della disciplina degli interpelli, alla revisione del sistema sanzionatorio (inclusi i temi relativi alle soglie di punibilità penale e al raddoppio dei termini di accertamento). I componenti del Gruppo hanno segnalato al Direttore del Dipartimento alcuni temi meritevoli di attenzione o di ulteriori riflessioni.

La riunione del Gruppo Fisco Internazionale è stata dedicata all'approfondimento della Financial Transaction Tax. Alla riunione hanno partecipato, in videoconferenza da Bruxelles, Rolf Diemer della Commissione Europea - DG Taxation e Marco Iuvinale della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'UE, Politica fiscale. La discussione si è soffermata sugli aspetti di maggior interesse per le imprese: le condizioni alle quali i gruppi industriali rientrano nell'ambito della definizione di "ente finanziario" soggetto alla tassa, e la rilevanza ai fini della base imponibile di alcune transazioni, con particolare riferimento ai contratti derivati.

21. Seminari e incontri dell'Area

L'11 aprile l'Area ha partecipato all'incontro su "Lo sviluppo delle reti d'impresa" presso l'associazione di Treviso. L'intervento si è concentrato sui profili normativi e operativi dell'agevolazione fiscale a favore delle imprese aderenti al contratto nonché sui principi della "fiscalità di rete".

L'area ha inoltre partecipato ai seminari organizzati dalle associazioni del sistema per l'approfondimento delle tematiche legate all'ACE, l'aiuto alla crescita economica (ANCE, 17 aprile; Modena, 19 aprile).